



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO CENTRO PER L'INFANZIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale num. 15 del 08.04.2025
Modificato con delibera di C. C. num. 34 del 28.04.2026

Sommario

PRINCIPI E LINEE GENERALI.....	3
Art. 1 - DEFINIZIONI.....	3
Art. 2 - I DIRITTI DELLE/DEI BAMBINE/I. RIFERIMENTI DI LEGGE.....	3
Art. 3 - FINALITA' DEL CENTRO PER L'INFANZIA	3
Art. 4 - DESTINATARI	4
Art. 5 - DOMANDE E SCADENZE	4
Art. 6 - COMUNI CONVENZIONATI	4
Art. 7- CRITERI DI AMMISSIONE/PRIORITA'	4
Art. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE/DISABILITA'	5
Art. 9 - PUNTEGGI.....	5
Art. 10- GRADUATORIE: FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE, UTILIZZO	6
Art. 11 ORARI DI APERTURA.....	6
Art. 12 - RICHIESTA RIESAME GRADUATORIE.....	7
Art. 13 - RINUNCE E RITIRI.....	7
Art.14 - VERIFICHE E CONTROLLI	7
Art. 15 – CONTRIBUZIONE ECONOMICA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA.....	7
Art. 16 - ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA	7
Art. 17 - COMPITI DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO	7
Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	8

PRINCIPI E LINEE GENERALI

Il presente documento, nel quadro dei riferimenti di legge e delle norme vigenti, regola il funzionamento del “Centro per l’Infanzia” del Comune di Terre Roveresche e rappresenta il riferimento normativo che vincola scelte, ruoli e responsabilità di chi eroga e gestisce i servizi e di chi ne usufruisce. In quest’ottica tutti i soggetti coinvolti hanno la loro parte di responsabilità all’interno di un sistema che sostiene lo sviluppo e il benessere di ognuno, singolo e gruppo, bambino ed adulto, e promuove cultura dell’infanzia in un’ottica di crescita educativa e pedagogica.

Il Regolamento afferma, come principio di fondo, l’impegno del Comune di Terre Roveresche a costruire ed offrire alle/ai bambine/i contesti educativi orientati a sostenere l’autonomia, l’apprendimento per scoperta e uno sviluppo psicofisico, emotivo e sociale armonico, sotto la supervisione e regia di figure competenti che lavorano nell’area prossimale di sviluppo, su bisogni e difficoltà dei bambini, partendo da interessi e curiosità.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina il “Centro per l’Infanzia” del Comune di Terre Roveresche. Il “Centro per l’Infanzia” è un servizio educativo di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 6 mesi e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di un sistema di servizi per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale, religiosa e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia. I valori fondanti sono: apertura, autonomia, co-progettazione. Apertura intesa come accoglienza della diversità individuali come valore aggiunto, ma anche come modalità operativa di una struttura organizzata come spazio educativo aperto alla libera esplorazione dei bambini che incontrano proposte laboratoriali, in cui gli educatori si pongono in posizione di regia, in progettazione condivisa al fine di sostenere il diritto di ognuno ad una educazione fondata sull’autonomia, il rispetto, la copartecipazione in un clima di ascolto rivolto sia ai piccoli utenti che alle loro famiglie, in una rete che co-costruisca una cultura educativa diffusa.

Art. 2 - I DIRITTI DELLE/DEI BAMBINE/I. RIFERIMENTI DI LEGGE

- a) Legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” nonché dal decreto applicativo, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- b) Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 sostiene le scuole nella parte curricolare.
- c) Legge 10 Marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e s.m.i. e dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- d) Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
- e) Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”.

Art. 3 - FINALITA’ DEL CENTRO PER L’INFANZIA

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- a) offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro

- benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- b) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
 - c) valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
 - d) produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti la cultura educativa, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una comunità a misura di bambino/a.

Art. 4 - DESTINATARI

Il servizio del “Centro per l’Infanzia” è destinato ai bambini dai 6 ai 36 mesi di età. A tal fine si specifica quanto segue:

- a) per l'ammissione al “Centro per l’Infanzia” è necessario che il bambino abbia compiuto minimo 6 mesi di età (a settembre) massimo 33 mesi di età (al 31 dicembre);
- b) i bambini che al momento dell’apertura di settembre, non abbiano ancora compiuto 6 mesi, saranno inseriti ad "età" raggiunta, qualora vi siano posti disponibili. Non è prevista la riserva di posti a favore di bambini/e di età inferiore a mesi 6 ancorché in posizione utile.

Art. 5 - DOMANDE E SCADENZE

Entro il mese di aprile vengono aperte le iscrizioni con apposito avviso che l’Ente pubblica sul Sito istituzionale del Comune.

Le domande di ammissione al servizio di “Centro per l’Infanzia”, comprese quelle presentate dai residenti in altri Comuni non convenzionati (vedi sotto), redatte sull'apposito modulo contenente le prescritte autocertificazioni e le documentazioni richieste, vanno presentate al Comune di Terre Roveresche secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell’Avviso.

La documentazione dovrà riferirsi a situazioni esistenti alla data di scadenza del bando; nessun documento o fatto occorso in epoca successiva sarà preso in considerazione.

I bambini e le bambine già iscritti e frequentanti il centro per l’Infanzia sono automaticamente ammessi per l’anno educativo successivo a condizione che le rispettive famiglie siano in regola con il pagamento delle rette di frequenza e con le rette del servizio di refezione. Per i frequentanti le famiglie dovranno produrre l’eventuale richiesta di agevolazione tariffaria corredata da ISEE nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dall’Ente.

Le rinunce al servizio vanno comunicate con le modalità indicate all’art. 13.

Art. 6 - COMUNI CONVENZIONATI

Il Comune di Terre Roveresche potrà attivare apposite convenzioni con altri Comuni, al fine di accogliere domande di utenti residenti fuori dal proprio territorio comunale: gli utenti residenti nei Comuni convenzionati vengono inseriti in graduatoria con le priorità e i criteri di seguito indicati (di seguito “Comuni convenzionati”)

Art. 7- CRITERI DI AMMISSIONE/PRIORITA’

Il Comune di Terre Roveresche attribuirà priorità alle richieste di iscrizione al “Centro per l’Infanzia” nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) **RESIDENTI / CONVENZIONATI:** bambini residenti sul territorio del Comune di Terre Roveresche e sul territorio dei Comuni convenzionati, prevedendo LISTA D'ATTESA dei RESIDENTI/CONVENZIONATI.
- b) **RESIDENTI / CONVENZIONATI FUORI TERMINE:** bambini residenti sul territorio del Comune di Terre Roveresche e sul territorio dei Comuni convenzionati, che abbiano presentato domanda oltre il termine compreso tra la scadenza indicata nell'Avviso e il 16 agosto.
- c) **NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI OCCUPATI SUL TERRITORIO:** bambini non residenti né sul territorio del Comune di Terre Roveresche né sul territorio dei Comuni convenzionati, ma con genitore/i occupato/i sul territorio del Comune di Terre Roveresche che abbiano presentato domanda entro la data di scadenza del bando.
- d) **NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI:** bambini non residenti né sul territorio del Comune di Terre Roveresche né sul territorio dei Comuni convenzionati che abbiano presentato domanda entro la data di scadenza del bando.

Art. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE/DISABILITA'

Il "Centro per l'Infanzia" nella formazione delle graduatorie riconosce priorità all'inserimento dei bambini residenti in condizione di disabilità (D.Lgs. n. 62/2024). Una volta formata la graduatoria, l'ammissione di bambini residenti in condizione di disabilità viene comunque subordinata alla presentazione di idonea certificazione medica/documentazione contenente elementi di valutazione per la predisposizione di un programma di intervento da redigersi con l'approvazione delle competenti autorità, ciò al fine di valutare l'eventuale rafforzamento dell'organico del personale e/o la riduzione del rapporto educatore-bambino. Per quanto riguarda l'inserimento dei bambini in condizione di disabilità non residenti nel Comune di Terre Roveresche, la loro ammissione al "Centro per l'Infanzia" è subordinata, in caso di rafforzamento dell'organico del personale e/o la riduzione del rapporto educatore-bambino, alla presa in carico dei relativi oneri da parte del Comune di residenza.

Art. 9 - PUNTEGGI

A) SITUAZIONE DEL BAMBINO	
Condizione di disabilità (certificazione autorità sanitaria)	precedenza assoluta
Disagio familiare/sociale (certificazione/attestazione dal Servizio Sociale Comune di Residenza)	precedenza assoluta
Affido	precedenza assoluta
B) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI	
Il punteggio va attribuito per ogni genitore occupato, compreso il beneficiario di strumenti di ammortizzazione sociale	
Genitore occupato oltre le 30 ore settimanali	Punti 10
Genitore occupato tra le 18 e le 30 ore settimanali	Punti 8
Genitore occupato fino a 18 ore settimanali o con lavori occasionali/supplenze	Punti 6
Genitore pendolare/ lavoratore stagionale con assenze prolungate (almeno 3 mesi nel corso dell'anno o con rientro solo nella fine settimana)	Punti 2 (sommabile ai punteggi precedenti)
C) SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	
Si precisa che le ETA' sotto indicate sono riferite al 31 Agosto dell'anno di presentazione della domanda	
Genitore separato	Punti 10
Unico genitore che ha riconosciuto il bambino - vedovo/a	Punti 10

Madre in gravidanza	Punti 2
Fratelli / sorelle/gemelli fino a tre anni	Punti 4
Fratelli / sorelle/ gemelli dai 3 anni fino al compimento del 6° anno di età	Punti 2
Fratelli/sorelle dai 6 anni fino al compimento del 12° anno di età.	Punti 1
Conviventi compresi nello stato di famiglia, bisognosi di assistenza. La condizione dovrà essere documentata da idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica, con l'indicazione della necessità di assistenza continuativa.	Punti 3

A parità di punteggio precede chi presenta il valore ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) più basso. È fatto salvo il diritto di non essere soggetti a valutazione. In tale caso decade la priorità.

Art. 10- GRADUATORIE: FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE, UTILIZZO

Le graduatorie sono pubblicate, entro le date di seguito indicate, all'Albo Pretorio del Comune di Terre Roveresche e sul sito istituzionale alla pagina "Centro per l'Infanzia Terre Roveresche", da esse si attinge con le seguenti priorità:

- 1) GRADUATORIA RESIDENTI/CONVENZIONATI: entro il 30 giugno di ogni anno viene redatta la graduatoria, a copertura dell'intera capacità ricettiva del "Centro per l'Infanzia". Nell'Avviso viene indicato il numero massimo di posti pasto/sonno disponibili.
- 2) LISTA ATTESA dei RESIDENTI/CONVENZIONATI - Le domande ammissibili presentate dai RESIDENTI/CONVENZIONATI eccedenti la capacità ricettiva del "Centro per l'Infanzia" indicata nell'Avviso vengono ordinate secondo l'ordine del punteggio attribuito nella Lista di attesa. Eventuali posti che rendessero disponibili sono coperti attingendo alla Lista Attesa, con priorità rispetto alle altre graduatorie.
- 3) GRADUATORIA RESIDENTI / CONVENZIONATI FUORI TERMINE: entro il 31 Agosto di ogni anno viene redatta la graduatoria; ad essa si attinge con priorità, rispetto alle graduatorie successive, per i posti che si dovessero rendere vacanti oltre tale data a condizione che la lista di attesa dei residenti/convenzionati risulti esaurita oppure non inutilizzabile per mancanza del requisito di età bambini/e ivi iscritti.
- 4) GRADUATORIA NON RESIDENTI/NON CONVENZIONATI OCCUPATI SUL TERRITORIO: entro il 30 giugno di ogni anno viene redatta la graduatoria; ad essa si attinge con priorità rispetto alle graduatorie successive;
- 5) GRADUATORIA NON RESIDENTI / NON CONVENZIONATI entro il 30 giugno di ogni anno viene redatta la graduatoria; ad essa si attinge in mancanza di richiedenti in posizione utile nelle graduatorie precedenti.

Entro tre giorni dalla comunicazione da parte degli Uffici comunali di ammissione al servizio, le famiglie richiedenti devono comunicare formalmente l'accettazione o la rinuncia. L'accettazione comporta l'obbligo al pagamento della retta di frequenza, determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 15, nella misura piena nel caso di inserimento posticipato per scelta della famiglia e nella misura del cinquanta per cento nel caso in cui l'ingresso al servizio sia conseguenza di gravi e documentati motivi di carattere sanitario.

Art. 11 ORARI DI APERTURA

Il "Centro per l'Infanzia" è aperto dal 1 Settembre al 31 Luglio di ogni anno. Il periodo di apertura e svolgimento delle attività educative potrà subire variazioni a seguito di comprovate necessità.

FASCE ORARIE FREQUENZA

Il "Centro per l'Infanzia" è aperto, su base annuale, dalle ore 7:30 alle ore 17:30. Sono previste le seguenti fasce orarie di frequenza:

- a) tempo parziale: ingresso dalle ore 7:30 alle ore 9:00, uscita dalle ore 13:15 alle ore 13:45,
- b) tempo intero: ingresso dalle ore 7:30 alle ore 9:00, uscita dalle ore 16:15 alle ore 17:15.

per entrambe le opzioni di frequenza è garantito il servizio di refezione scolastica, meglio disciplinato dall'Ente nel Regolamento dedicato.

Art. 12 - RICHIESTA RIESAME GRADUATORIE

I richiedenti l'iscrizione hanno la possibilità, entro il termine perentorio di n.10 (dieci) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, di segnalare anomalie nell'attribuzione del punteggio con apposita istanza in carta semplice. Saranno valutate ed esaminate le sole richieste di riesame che abbiano ad oggetto errori nell'attribuzione del punteggio. Le graduatorie definitive saranno approvate con determina da parte del competente Responsabile di Settore.

Art. 13 - RINUNCE E RITIRI

In caso di ritiro, il posto liberato verrà coperto rispettando le graduatorie formate seguendo i criteri sopracitati. Per i ritiri presentati oltre il 15 Aprile resta l'obbligo in capo alle famiglie di corrispondere metà della retta mensile fino al termine dell'anno educativo (31 luglio) salvo che il posto venga occupato da altri richiedenti. La rinuncia va comunicata al servizio comunale competente per iscritto, anche a mezzo PEC e comprovata dal timbro di ricevimento dell'ufficio protocollo. La famiglia è tenuta al pagamento della retta relativa al mese in cui viene effettuata la comunicazione di rinuncia, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo per le rinunce effettuate dopo il 15 aprile.

Art.14 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Terre Roveresche procede a controlli sulla veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate nella domanda di ammissione. La non veridicità del contenuto della dichiarazione, in qualsiasi momento accertata, comporta l'esclusione del bambino dal servizio di "Centro per l'Infanzia", fatta salva l'applicazione delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e il recupero della differenza economica tra il costo del servizio e la retta pagata.

Art. 15 – CONTRIBUZIONE ECONOMICA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA

La misura della contribuzione economica alla frequenza del "Centro per l'Infanzia" (rette mensili), è stabilita con deliberazione annuale della Giunta del Comune di Terre Roveresche, che prevede un sistema di determinazione delle tariffe, che tiene conto della certificazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente). La deliberazione suddetta e i criteri di contribuzione vengono approvati in tempo utile per essere allegati all'Avviso di formazione delle graduatorie annuali.

Art. 16 - ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sono assicurati dalle competenti autorità sanitarie. In applicazione della L. 31 luglio 2017, n. 119 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, si comunica che ai fini dell'ammissione alla frequenza del "Centro per l'Infanzia" è necessaria la presentazione di apposita documentazione.

Art. 17 - COMPITI DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO

Il personale educativo non può somministrare farmaci di alcun genere (neppure se indicati dal medico) salvo quelli

salvavita, nel rispetto della procedura stabilita dal Distretto Sanitario Territoriale a cui occorre attenersi (vedasi anche art. 6.4 “Somministrazione dei farmaci a scuola” dell’Accordo di programma per l’inclusione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Pesaro-Urbino). All’occorrenza, in caso di urgenza e nell’impossibilità di contattare tempestivamente la famiglia, il personale educativo si rivolgerà ai servizi di emergenza sanitaria (118 - Pronto soccorso). Qualora il bambino manifesti sintomi riferibili alla sussistenza di malattie infettive, sarà cura del personale educativo contattare tempestivamente la famiglia con la quale verranno concordate le modalità di allontanamento. Dal trentesimo giorno consecutivo di mancata frequenza immotivata la famiglia dell’utente dovrà giustificare l’assenza all’ufficio iscrizioni nonché al “Centro per l’Infanzia”. In mancanza, l’utente decadrà dal diritto di frequenza e sarà sostituito scorrendo la lista d’attesa.

Art. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le norme del presente Regolamento hanno efficacia a partire dalle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027; per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.